



## Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE  
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

*Ministero dello Sviluppo Economico*

AOO\_Politiche industriali e Tutela

Struttura: DGLCUIBM\_Segr

**REGISTRO UFFICIALE**

Prot. n. 0128022 - 24/07/2015 - USCITA

ALLE IMPRESE BENEFICIARIE  
DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI  
AGEVOLAZIONI PER IL DESIGN  
A FAVORE DI MICRO E PMI "DISEGNI +"

CIRCOLARE N. 595

OGGETTO: Bando per la concessione di agevolazioni per il design a favore di micro e PMI", di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 3 agosto 2011, n. 179. Ulteriori chiarimenti.

Si fa seguito alla circolare n. 593 in data 23 aprile 2015, con la quale sono state fornite alcune prime precisazioni in ordine alle procedure definite dal Bando in oggetto.

Si ricorda, preliminarmente, che l'articolo 12, comma 59, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*", convertito con legge 7 agosto 2012, n.135, ha disposto la soppressione della Fondazione Valore Italia e il successivo comma 62, il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico della gestione diretta del programma concernente la "*Realizzazione del programma di agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese italiane per la valorizzazione economica dei disegni e modelli industriali*", oggetto di specifica convenzione con la Fondazione, firmata in data 17 dicembre 2009 e integrata in data 30 gennaio 2012

Con il "*Bando per la concessione di agevolazioni per il design a favore di micro e PMI*", di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana 3 agosto 2011, n. 179, è stata emanata la disciplina per la presentazione delle domande e dei documenti da produrre.

Si ritiene altresì opportuno, anche alla luce di nuove normative nel frattempo intervenute, fornire alcuni chiarimenti in merito ai seguenti aspetti:

- I documenti di seguito elencati, la cui presentazione era prevista dal Bando a carico del richiedente, saranno acquisiti d'ufficio, sollevando il richiedente stesso da tale adempimento e a prescindere dalla loro produzione in fase di domanda, in considerazione delle previsioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. che attribuisce all'Amministrazione il compito di acquisire atti e certificati che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni.  
L'Ufficio pertanto, preliminarmente all'emanazione del decreto di ammissione all'agevolazione acquisirà la seguente documentazione prevista dal Bando:

- visura camerale da cui risulti tra l'altro la non sottoposizione dell'impresa richiedente a procedure concorsuali o liquidazione;
  - documento unico di regolarità contributiva (DURC)
- L'articolo 8 del Bando prevede, nell'ambito della documentazione da fornire, che l'impresa richiedente dichiari che essa stessa e le imprese fornitrici dei servizi prescelti, i cui costi rientrano tra le spese ammissibili, non si trovino, a partire da 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, in una delle situazioni di cui all'art. 2359 c.c. ovvero non siano state partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti, anche in via indiretta.
- In ordine a tale dichiarazione, si precisa che il divieto debba intendersi come reciprocamente riferito ai rapporti fra le dette società e i fornitori dei servizi prestati nell'ambito del progetto aziendale ammissibile al finanziamento ed essere riferito al periodo temporale anteriore alla data di presentazione della domanda.
- Lo stesso articolo 8 prevede, altresì, che l'impresa richiedente presenti un "*valido certificato di iscrizione al registro delle imprese recante la dicitura antimafia*".
- Al riguardo, in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*", pubblicato nella G.U. 28 settembre 2011, n. 226, le Camere di commercio non sono tenute a certificare attraverso il registro delle imprese l'assenza di impedimenti ai sensi della normativa antimafia, avendo il citato decreto legislativo n. 159/2011 espressamente previsto, agli articoli 87 e seguenti, che sia le comunicazioni, sia le informazioni antimafia vengano acquisite esclusivamente per il tramite della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita presso il Ministero dell'interno.
- Peraltro, l'articolo 83 del medesimo decreto legislativo esclude, al comma 3, lettera e), l'acquisizione della documentazione antimafia per le erogazioni inferiori a € 150.000, in ciò innovando rispetto alla previgente disciplina. Ne consegue che per le erogazioni di cui al Bando in questione, il cui importo massimo è fissato, per la misura B, in € 80.000, non sussiste oltre l'obbligo di acquisire detta documentazione.

In conclusione, si rammenta che, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. n. 600 del 1973, l'Amministrazione è tenuta, al momento dell'erogazione delle somme da corrispondere alle imprese, ad effettuare la prescritta trattenuta del 4% a titolo di ritenuta d'acconto.

La presente circolare è inviata alle imprese interessate e pubblicata nel sito web istituzionale.

IL DIRETTORE GENERALE

*Loredana Gilino*

